Documento 02/02/2012 PARERE

Fonte CNI

Tipo Documento PARERE

Numero

Data 02/02/2012

Riferimento PROT. CNI N. 467

Note

Allegati

Titolo COMPETENZE PROFESSIONALI DELL'INGEGNERE CIVILE E AMBIENTALE – PROGETTAZIONE OPERE STRADALI E IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Testo Viene richiesto di conoscere se un Ingegnere nuovo ordinamento, iscritto al settore a) civile e ambientale della sezione A dell'albo possa redigere progetti per la costruzione di una strada extra urbana, "ivi compreso l'impianto di pubblica illuminazione".

Sulla richiesta è possibile osservare quanto segue.

In primo luogo occorre ribadire che l'unica Autorità competente a rilasciare interpretazioni ufficiali sul DPR 5 giugno 2001 n.328 è il Ministero della Giustizia, unitamente al Ministero dell'Università, cui è dovuta la stesura dell'atto regolamentare.

Il Consiglio Nazionale, pertanto, può esprimere al riguardo soltanto il proprio parere, non vincolante.

In ogni caso, per comprendere l'ambito di attività professionale consentito agli iscritti nei vari settori delle sezioni A e B dell'albo degli Ingegneri occorre prendere in considerazione e leggere attentamente il disposto dell'art. 46 del DPR 5/6/2001 n. 328.

Orbene, appurato che le opere stradali rientrano pacificamente nella competenza dell'Ingegnere ai sensi dell'art.51 RD 23 ottobre 1925 n.2537 ("Sono di spettanza della professione d'Ingegnere il progetto….dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione.."), l'analisi del DPR 328 induce a ritenere che la progettazione delle strade sia di competenza degli iscritti alla sezione A, settore civile e ambientale, in base al disposto dell'art.46, comma 1, lett. a), DPR 328/2001 ("la progettazione… di...infrastrutture, territoriali e di trasporto…, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio").

L’ampiezza della medesima disposizione induce a ritenere che anche determinate tipologie di impianti, asserviti a opere civili e infrastrutturali, quali un impianto di pubblica illuminazione stradale, rientrino nelle competenze degli Ingegneri civili e ambientali della sezione A dell’albo (v. il parere CNI 17/02/2011, allegato).

Inoltre, uno spunto (anche se in un discorso rivolto ad altri fini) sulla separazione concettuale tra un impianto di illuminazione e gli impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica si ritrova già nella risalente Corte di Cassazione 20/10/1976 n.3656, che afferma la “differenza sostanziale tra l’impianto di illuminazione e l’impianto di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica” (ovviamente tale sentenza, essendo antecedente al DPR 328 ed incentrata su questioni tariffarie, può valere soltanto come supplemento argomentativo).

Sulle possibilità di intervento degli Ingegneri civili e ambientali in materia di impianti si allegano, comunque, a fini informativi, i precedenti pareri CNI 19/09/2008 e 5/07/2010, rinvenibili sulla Banca Dati Internet del Consiglio Nazionale.

Confidando di aver fornito il contributo richiesto, si inviano distinti saluti.

ALLEGATI:

1) Parere CNI 17/02/2011 ;

2) Parere CNI 19/09/2008 ;

3) Parere CNI 5/07/2010.